Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 95 del 26.10.2010

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Art. 27 delle norme di attuazione *"Adeguamento degli strumenti di governo del territorio"*. Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia del PAI relative al Comune di Montevarchi (AR)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88
del 14 aprile 2006;

VISTI, in particolare, gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTO, altresì, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006"*;

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1989, n. 203, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante *"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ai sensi del quale *"le Autorità di bacino di rilievo nazionale (...) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 e s.m.i. che*

contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime";

RICHIAMATO l'articolo 17, comma 6, della legge 183/1989 ai sensi del quale "*Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTO, in particolare, l'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI, ai sensi del quale "*Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI. A seguito dell'approvazione del PAI le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma che precede, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 32"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI, ai sensi del quale " *Non costituiscono variante essenziale al PAI le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie di cui agli artt. 5 e 9 e la modifica del livello di pericolosità conseguenti (...) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 8. Le modifiche di cui al comma che precede sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di variante completa in tutti gli elementi richiesti. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2, dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art.27, devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie"*;

VISTO, infine, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

PRESO ATTO delle risultanze delle verifica di coerenza ex articolo 27 delle norme di attuazione del PAI, comunicate dal Comune di Montevarchi con nota prot. n. 330 del 3 gennaio 2006, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 60 del 4 gennaio 2006, con la quale si comunicava altresì di procedere, ai fini dell'adeguamento al PAI, ad un approfondimento del quadro conoscitivo ai sensi del comma 4 del citato articolo 27, sia per ciò che concerne le aree a pericolosità geomorfologica che a pericolosità idraulica;

PRESO, ALTRESÌ, ATTO che con note prot. n. 43814 del 30 novembre 2009 e n. 2313 del 20 gennaio 2010, agli atti di questa Autorità al prot. n. 5719 del 1 dicembre 2009 e n. 282 del 21 gennaio 2010, sono stati trasmessi l'approfondimento del quadro conoscitivo e la relativa proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, ai fini dell'adeguamento al PAI, ai sensi degli articoli 27 e 32 e degli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione;

DATO ATTO che l'approfondimento del quadro conoscitivo e la conseguente proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana hanno interessato gli stralci cartografici nn. 112, 113 e 126 (scala 1:25.000) e nn. 580, 581, 613, 614, 615, 644, 645, 646, 647, 676, 677 e 678 (scala 1:10.000) relativi alla cartografia del PAI inerente il territorio del Comune di Montevarchi;

CONSIDERATO che la proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana si basa sull'approfondimento del quadro conoscitivo definito dallo studio geologico-geomorfologico per l'intero territorio comunale trasmesso nell'ambito dei procedimenti previsti dalla LR 01/05 e s.m.i. in cui sono stati applicati criteri e metodi coerenti con il dettame del PAI;

CONSIDERATO che le condizioni dei luoghi e lo stato dei dissesti sono stati verificati a campione direttamente dal geologo istruttore di questa Autorità nel corso del sopralluogo effettuato in data 24.02.10;

DATO ATTO che l'approfondimento del quadro conoscitivo e la conseguente proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica hanno interessato gli stralci cartografici nn. 580, 581, 613, 614, 615, 646 e 647 definiti a livello di dettaglio (scala 1:10.000) e lo stralcio cartografico n. 112 a livello di sintesi (scala 1:25.000) relativi alla cartografia del PAI inerente il territorio del Comune di Montevarchi;

DATO ATTO inoltre che la proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica riportata sulla cartografia a livello di sintesi (scala 1:25.000) è stata definita attraverso la transizione a livello di dettaglio (scala 1:10.000);

CONSIDERATO che la proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica si basa sull'approfondimento del quadro conoscitivo definito dallo studio idrologico-idraulico trasmesso, in cui è stata simulata la propagazione delle portate di piena, per eventi con tempo di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni, relativamente ai principali corsi d'acqua presenti sul territorio, e sono stati analizzati gli eventuali processi di tracimazione arginale e di allagamento del territorio;

DATO, INFINE, ATTO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, nella seduta del 30 settembre 2010, a seguito dell'istruttoria redatta dalla Segreteria tecnico-operativa, ha espresso parere favorevole sull'approfondimento del quadro conoscitivo compiuto dal Comune di Montevarchi e sulla relativa proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana e delle aree a pericolosità idraulica interessanti il territorio comunale così come elaborata dalla Segreteria tecnico-operativa;

RITENUTO che l'approfondimento del quadro conoscitivo compiuto dal Comune e interessante la cartografia delle aree a pericolosità idraulica relativa al territorio comunale costituisca attuazione di quanto previsto agli articoli 27 e 32 delle norme del PAI, comportando l'adeguamento dello strumento di governo del territorio del Comune di Montevarchi al PAI;

RITENUTO, INOLTRE, che la definizione delle pericolosità secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata in fase di approfondimento del quadro conoscitivo da parte del Comune di Montevarchi e sia coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI, così come riportato nella nota di questa Autorità di Bacino prot. n. 549 del 8 febbraio 2010;

VISTA la proposta di modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana di cui agli stralci nn. 112, 113 e 126 (scala 1:25.000) e nn. 580, 581, 613, 614, 615, 644, 645, 646, 647, 676, 677 e 678 (scala 1:10.000) e della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica che ha interessato gli stralci cartografici nn. 580, 581, 613, 614, 615, 646 e 647 a livello di dettaglio (scala 1:10.000) e n. 112 a livello di sintesi (scala 1:25.000), conseguente all'attività di approfondimento del quadro conoscitivo compiuta in attuazione degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo, ivi comprese le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità derivanti dall'applicazione degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione;

RITENUTO che sussistano le condizioni previste dagli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI per procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica negli stralci cartografici sopra richiamati;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'iter di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex art. 27 comma 4 delle norme di attuazione, il perimetro delle aree con pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana risultante dagli stralci cartografici nn. 112, 113 e 126 (scala 1:25.000) e nn. 580, 581, 613, 614, 615, 644, 645, 646, 647, 676, 677 e 678 (scala 1:10.000) della cartografia del PAI relativa al territorio del Comune di Montevarchi è modificato, per le motivazioni di cui in premessa, come risulta dalla nuova cartografia di cui agli stralci n. nn. 112, 113 e 126 (scala 1:25.000) e nn. 580, 581, 613, 614, 615, 644, 645, 646, 647, 676, 677 e 678 (scala 1:10.000), prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Articolo 2 - Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex articolo 27, comma 4, delle norme di attuazione, il perimetro delle aree con pericolosità idraulica risultante dagli stralci cartografici nn. 580, 581, 613, 614, 615, 646 e 647 a livello di dettaglio (scala 1:10.00) e n. 112 a livello di sintesi (scala 1:25.000) della cartografia del PAI relativa al territorio del Comune di Montevarchi è modificato, per le motivazioni di cui in premessa, come risulta dalla nuova cartografia di cui agli stralci nn. 580, 581, 613, 614, 615, 646 e 647 a livello di dettaglio (scala 1:10.00) e n. 112 a livello di sintesi (scala 1:25.000), prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino del fiume Arno.

Articolo 3 - Il Comune di Montevarchi, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui agli articoli del presente decreto, anche eventualmente intervenuta nell'*iter* di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI.

Articolo 3 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana, alla Provincia di Arezzo e al Comune di Montevarchi.

VISTO
Il Dirigente Coordinatore dei Settori tecnici
(dott. Marcello Brugioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.sa Gaia Checcucci)

SF/LS